

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione – Deliberazione 15 settembre 2005, n. 25: Istituzione dell'elenco dei valutatori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e definizione delle modalità tecniche per la tenuta.

(Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005)

IL COLLEGIO

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell'8 luglio 2005 «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Delibera:

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intende per:

- a) «legge», la legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- b) «regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
- c) «decreto», il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell'8 luglio 2005 «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2005, n. 183;
- d) «CNIPA», il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- e) «elenco», l'elenco di cui all'art. 3 del regolamento.

2. Sempre ai fini della presente deliberazione, si applicano le definizioni di cui alla legge, al regolamento ed al decreto.

Art. 2. - Istituzione dell'elenco pubblico dei valutatori

1. E' istituito presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione l'elenco pubblico dei valutatori di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento.

Art. 3. - Richiesta di iscrizione all'elenco

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento, possono essere iscritte all'elenco esclusivamente persone giuridiche.

2. Le persone giuridiche interessate all'iscrizione nell'elenco presentano apposita richiesta al CNIPA, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attività;
b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e), del regolamento;

c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità.

3. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il richiedente allega alla domanda di iscrizione una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il richiedente medesimo si impegna: [1]

a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;

b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;

c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.

4. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), il richiedente allega alla domanda di iscrizione idonea documentazione e/o apposita dichiarazione che dimostri analiticamente la disponibilità di risorse strumentali tali da consentire la effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e), del regolamento e come specificate agli articoli 2 e 5 del decreto. Sia la documentazione che la dichiarazione sono sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente. [2]

5. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), il richiedente allega alla domanda di iscrizione una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che deve contenere almeno i seguenti elementi: [1]

a) descrizione della struttura organizzativa per quanto riguarda le funzioni di verifiche tecnica e soggettiva;

b) il profilo delle risorse professionali di cui all'art. 4, comma 2, del decreto e delle eventuali ulteriori risorse, anche se non legate al richiedente da rapporto di lavoro dipendente, impiegate per lo svolgimento delle verifiche tecnica e soggettiva, corredato da un'adeguata descrizione dell'esperienza maturata dalle citate risorse professionali; tale profilo dovrà essere idoneo ad attestare il possesso della competenza e dell'esperienza rispettivamente richieste dall'art. 1, comma 1, lettere i), l) e m) del decreto. [3]

(1) Alinea rettificato dalla deliberazione 3 novembre 2005.

(2) Comma rettificato dalla deliberazione 3 novembre 2005.

(3) Lettera rettificata dalla deliberazione 3 novembre 2005.

Art. 4. - Modalità di esame delle domande

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco e della relativa documentazione sarà svolta a cura dei competenti uffici del CNIPA.

2. Al termine dell'istruttoria, sulla richiesta di iscrizione nell'elenco sarà adottata dal CNIPA, entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima, su proposta formulata dal componente designato, motivata deliberazione di accoglimento o di reiezione.

3. Il termine di cui al precedente comma può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente

per la motivata richiesta di documenti e informazioni che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

4. Il soggetto, la cui domanda di iscrizione sia stata oggetto di provvedimento di reiezione, non può presentare una nuova istanza se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento stesso e, comunque, prima che siano cessate le cause che hanno determinato il non accoglimento della precedente domanda.

5. Eventuali richieste di delucidazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate al CNIPA - Area regolazione e formazione - Ufficio accessibilità sistemi informatici - via Isonzo n. 21 B - 00198 Roma.

6. Il CNIPA si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.

Art. 5. - Verifica del possesso dei requisiti

1. Al verificarsi di ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il valutatore deve confermare per iscritto al CNIPA la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di valutazione.

2. Per l'esercizio delle attività di verifica e controllo previste dalla presente deliberazione, il CNIPA può corrispondere con tutte le amministrazioni nonché con i soggetti iscritti nell'elenco e chiedere ad essi notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 6. - Cancellazione dall'elenco

1. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati all'art. 3, comma 2, del regolamento è causa di cancellazione dall'elenco. La cancellazione è altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il CNIPA comunica al valutatore, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che intende procedere, trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del valutatore medesimo, alla cancellazione dello stesso dall'elenco; l'interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il CNIPA provvede altresì a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.

Art. 7. - Modalità tecniche per la tenuta dell'elenco

1. L'elenco è predisposto e tenuto aggiornato a cura del CNIPA ed è consultabile in via telematica sul sito internet del CNIPA medesimo.

2. Le modalità tecniche per la tenuta dell'elenco, anch'esse consultabili in via telematica sul sito internet del CNIPA, sono come di seguito stabilite:

a) l'elenco è pubblicato in un'apposita sezione del sito internet del CNIPA;
b) nell'elenco sono riportati, in ordine alfabetico, i valutatori iscritti e sono fornite altresì le seguenti informazioni per ciascun valutatore:

- 1) denominazione;
- 2) data di iscrizione;
- 3) sede legale;
- 4) sede operativa (se diversa dalla sede legale);
- 5) recapito telefonico e/o fax;

- 6) indirizzo di posta elettronica;
 - 7) eventuale sito internet di riferimento;
 - 8) eventuale data di cancellazione dall'elenco.
3. Il CNIPA si riserva di adottare modalità alternative di consultazione, come la suddivisione dei valutatori per regione in base alla loro sede operativa.
4. L'elenco è redatto e aggiornato sul sito in conformità ai requisiti di accessibilità di cui al decreto. La presente deliberazione trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.